

**Avv. Ambrogio Panzarella**

Via XX Settembre n. 29 – 90141 Palermo (PA)  
Tel. +39 091 7372876 – Fax +39 091 7372876  
E-mail: ambrogiopanzarella@gmail.com  
Pec: ambrogio.panzarella@pec.it

**Avv. Massimiliano Valenza**

Via XX Settembre n. 29 – 90141 Palermo (PA)  
Tel. +39 091 7372876 – Fax +39 091 7372876  
E-mail: massimilianovalenza@gmail.com  
Pec: avv.valenza@pec.giuffre.it

**AVVISO PER NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

**EX ARTT. 52, COMMA 2, C.P.A. E 151 C.P.C.**

\*

**ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 15601/2023**

**DEL T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZ. IV-BIS,**

**RESA NEL GIUDIZIO R.G.N. 10736/2022**

\*

I sottoscritti avv.ti Ambrogio Panzarella (C.F. PNZMRG79C21G273T, pec: **ambrogio.panzarella@pec.it**, fax: 091 7372876) e Massimiliano Valenza (C.F. VLNMSM81C10G273Z, pec: **avv.valenza@pec.giuffre.it**, fax: 091 7372876), nella qualità di procuratori e difensori dell'**ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZA E TECNOLOGIA (IEMEST)**, C.F. 97238720821 - P.IVA 05926140822, con sede legale in Palermo, via Michele Miraglia n. 20, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, prof. Bartolomeo Sammartino, giusta procura alle liti allegata al ricorso proposto innanzi al **T.A.R. Lazio - Roma, sez. IV-bis, iscritto al n. 10736/2022**

**CONTRO**

- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato di Roma;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato di Roma;
- l'**AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato di Roma;
- la **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE** dei progetti relativi alla linea di finanziamento "*Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati*", in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato di Roma;

#### **E NEI CONFRONTI**

- dell'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, inserita nella posizione 29 della graduatoria allegata al Decreto n. 214 del 27/6/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- dell'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, inserita nella posizione 32 della graduatoria allegata al Decreto n. 214 del 27/6/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- della **BIOGEM SCARL**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, inserita nella posizione 33 della graduatoria allegata al Decreto n. 214 del 27/6/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- della **SMART POWER SYSTEM - DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA IN CAMPANIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, inserita nella posizione 89 della graduatoria allegata al Decreto n. 214 del 27/6/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

#### **AVVISANO**

che, con **ordinanza n. 15601/2023, pubblicata in data 23.10.2023 (qui all. 1)**, il **T.A.R. Lazio - Roma, Sezione IV-bis**, ha rilevato *«che l'accoglimento del ricorso è suscettibile di pregiudicare la posizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria contestata, anche solo incidendo sulla misura dei fondi disponibili»*, conseguentemente, ha ritenuto *«di dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata»*, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami in considerazione dell'elevato numero di destinatari e disponendo che parte ricorrente *«entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione»*.

\*

In ottemperanza alla citata ordinanza, si indicano qui di seguito in forma sintetica il numero di ricorso, il *petitum*, le censure formulate e gli atti impugnati.

\*

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. Lazio - Roma, sezione IV-bis, R.G. n. 10736/2022.

\*

### **2. Atti impugnati**

Con il **ricorso introduttivo R.G. 10736/2022** depositato in data **23/09/2022** sono stati impugnati i seguenti atti e provvedimenti:

- **nota n. 19405 del 19.9.2022**, con cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato all’odierno ricorrente che *«si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto “Ecosistema dell’Innovazione Biotechologica per la Salute, i Giovani, l’ambiente e le Imprese (EI-BIO-SAGI)” il finanziamento pari ad € 12.500.000»* e che *«Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell’invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner»*, invitandolo a *«comunicare il proprio assenso incondizionato [...] entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro costituirà rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine del punteggio acquisito da ciascun concorrente»*;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al suindicato atto.

Con il **ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.6.2023 nel medesimo procedimento R.G. 10736/2022**, sono stati impugnati i seguenti atti e provvedimenti:

- gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, nonché i seguenti nuovi atti e provvedimenti:
- **Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 69 del 29 marzo 2023**, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del precedente Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 25 del 18 gennaio 2023 e della nota del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 22692 del 25 ottobre 2022;

- ove occorra, della **nota prot. n. 6229 dell'8.3.2023 dell'Agenzia per la coesione territoriale** contenente «*Comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 7 e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 25 del 18 gennaio 2023 nonché della nota del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 22692 del 25 ottobre 2022*»;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai suindicati atti e provvedimenti.

\*

### **3. Censure formulate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti**

*A) Ricorso introduttivo R.G. 10736/2022 depositato in data 23/09/2022*

Lo IEMEST ha censurato i provvedimenti impugnati in quanto l'Agenzia per la coesione territoriale ha erroneamente ritenuto di applicare al progetto dallo stesso presentato, denominato EI-BIO-SAGI, la normativa sugli aiuti di stato, ammettendolo a finanziamento nella misura del 50% (pari ad euro 12.500.000,00) dell'importo richiesto, anziché nella misura del 100% (pari ad euro 25.000.000,00).

L'Istituto ricorrente sostiene, infatti, che il progetto dallo stesso presentato esuli dall'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, in quanto l'infrastruttura di ricerca oggetto delle richieste di finanziamento non è destinata allo svolgimento di attività economica, né è previsto uno sfruttamento della medesima a fini commerciali.

A sostegno del ricorso ha formulato le seguenti censure.

**I.**

**Violazione dell'art. 97 Cost. violazione del principio di buona amministrazione**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 10.3 dell'Invito**

**Eccesso di potere per violazione dei principi di leale collaborazione e soccorso istruttorio**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 241/1990**

**Eccesso di potere per violazione del principio del *favor participationis***

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DDG 130/2022**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis l. 241/1990**

Con il primo motivo del ricorso introduttivo si è rilevata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e dei relativi corollari, in particolare, dei principi di leale collaborazione, soccorso istruttorio e *favor participationis*, in quanto l'Agenzia, prima

di adottare le determinazioni impugnate, avrebbe dovuto attivare il necessario contraddittorio endoprocedimentale anche in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10.3 dell'Invito, 6 della legge 241/1990, 5 D.D.G. 130/2022, 6 CEDU e 10-*bis* l. 241/1990.

## II.

### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione - difetto di istruttoria - illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti.**

Con il secondo motivo di gravame si è eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché adottati in palese violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, nella misura in cui la nota n. 19405 del 19.9.2022 fornisce una motivazione meramente apparente, generica ed apodittica a sostegno delle determinazioni adottate.

Ed infatti, la summenzionata nota non ha in alcun modo assolto all'obbligo di illustrare il percorso logico seguito dall'Amministrazione nell'adozione delle proprie determinazioni, risultando pertanto del tutto priva di motivazione.

In particolare, l'art. **8.3 dell'Avviso** relativo alla prima fase del procedimento prevedeva che «*l'entità del finanziamento può coprire fino al 100% dei costi ammissibili e arrivare fino al raggiungimento del costo massimo dell'investimento consentito per ciascun progetto*».

In maniera del tutto simmetrica, anche l'art. **6.3 dell'Invito** prescriveva che «*l'entità del finanziamento per ogni singolo Progetto può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili e arrivare fino al raggiungimento del predetto importo massimo dell'investimento consentito per ciascun progetto, ove ricorrano le condizioni espresse al precedente art. 5.3*».

L'art. **5.3 dell'Invito**, stabiliva che «*la previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento NON CONFIGURA PROFILI DI AIUTO DI STATO a condizione che siano soddisfatti UNO o PIÙ dei seguenti elementi:*

- 1. l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quali esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale;*
- 2. l'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;*
- 3. le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca)*

*dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture;*

4. *le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione;*

5. *sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca.».*

La disposizione appena citata chiarisce espressamente che laddove ricorra **una sola** delle ipotesi espressamente delineate, il progetto presentato dall'istante **non potrà in alcun modo configurare aiuto di Stato.**

Alla luce del combinato disposto delle disposizioni appena illustrate, l'Amministrazione all'interno del suo provvedimento avrebbe dovuto dimostrare che il progetto presentato dallo IEMEST non inverte nemmeno una delle condizioni sopra enumerate dall'art. 5.3 dell'Invito, sì da configurarsi come aiuto di Stato.

Sarebbe cioè stata necessaria una puntuale anche se sintetica descrizione dei **presupposti di fatto** e delle **ragioni giuridiche**, in relazione **alle risultanze dell'istruttoria** (arg. ex art. 3 l. 241/1990), che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere che il progetto in questione non soddisfa nemmeno uno dei requisiti indicati dalla disposizione appena ricordata.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi illegittima la nota n. 19405 del 19.09.2022 nella parte in cui in maniera del tutto sbrigativa ed apodittica si limita ad asserire che «*Tale importo corrisponde al **massimo concedibile** ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, che è **di applicazione al progetto in esame** e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner*».

Affermare che l'importo massimo concedibile è pari al 50% del costo totale del progetto semplicemente perché lo prescrive «*la normativa in materia di aiuti di Stato*» che «*è di applicazione al progetto in esame*» significa eludere l'obbligo di motivazione, in quanto non si è spiegato quale norma si applichi al caso di specie, nè quale parte del progetto abbia indotto l'Amministrazione ad assumere che esso integri un aiuto di Stato.

### III.

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 13 e ss. del Regolamento UE n. 651/2014**

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 5.3, 6.3 e 6.4 dell'Invito**

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo i provvedimenti impugnati sono stati censurati per aver erroneamente qualificato il progetto presentato dallo IEMEST come aiuto di Stato.

In particolare, attraverso l'analisi dettagliata della documentazione di progetto e dell'art. 5.3 dell'Invito e, segnatamente, dei cinque punti enucleati dalla citata disposizione si è dimostrato che il progetto proposto dal ricorrente integra non uno solo, ma addirittura tutti e cinque gli elementi che escludono la presenza di profili di aiuti di Stato e, conseguentemente, precludono l'applicazione della relativa disciplina o di limitazioni di sorta nella determinazione del contributo erogabile.

In conclusione, anche il possesso di soltanto uno dei cinque elementi evidenziati dall'art. 5.3 avrebbe consentito di escludere l'applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato.

Poichè si è dimostrato che il progetto presentato dallo IEMEST soddisfa ed integra pienamente tutti e cinque gli elementi prescritti al fine di escludere l'applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato, devono ritenersi erronee ed illegittime anche nel merito le determinazioni assunte con i provvedimenti impugnati.

\*

*B) Ricorso per motivi aggiunti depositato in data 01/06/2023 nel medesimo procedimento R.G. 10736/2022*

A seguito della proposizione del ricorso introduttivo, l'Agenzia avviava un contraddittorio con l'Istituto ricorrente, in occasione del quale quest'ultimo forniva, *ad abundantiam* anche ai sensi dell'art. 10.3. dell'Invito, «ogni informazione utile, dichiarazione e/o impegno necessari ad assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile», elementi poi formalizzati nella nota trasmessa all'Agenzia in data 20.10.2022.

A seguito del contraddittorio così instauratosi e dei chiarimenti forniti dallo IEMEST, l'Agenzia adottava, in autotutela, la nota prot. n. 22692 del 25 ottobre 2022, stabilendo che «nel quadro della normativa sugli aiuti di Stato di cui alla vostra nota trasmessa a mezzo PEC del 20 ottobre 2022, si comunica **che il progetto in esame è qualificato come un "non aiuto di Stato" per un importo di contributo concedibile pari ad euro 25.000.000**» e che «**Il contenuto della presente nota sostituisce integralmente quanto riportato nella citata nota prot. n. 19405 del 19 settembre 2022, oggetto di annullamento per effetto della presente**».

Con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 18 gennaio 2023, l'Agenzia per la Coesione Territoriale confermava quanto già disposto con la precedente nota prot. n. 22692 del 25.10.2022, disponendo che:

- *«il progetto Ecosistemi dell'Innovazione Biotechologica per la Salute, i Giovani, l'Ambiente e le Imprese (EI-BIO-SAGI) dell'Istituto Euromediterraneo di Scienze e*

*Tecnologia (IEMEST) è qualificato come “non aiuto di stato” per un importo pari ad euro 25.000.000,00”» (art. 1);*

- *«La concessione del contributo di cui all'articolo 1 è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità delle risorse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata con il Decreto dell'Agenzia n. 214 del 27 giugno 2022» (art. 2, comma 1);*
- *«Il contributo eventualmente concesso a seguito di scorrimento sarà, in ogni caso, oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato" » (art. 2, comma 2).*

All'esito di tale *iter* procedimentale, l'Istituto ricorrente si attendeva, pertanto, che l'Agenzia procedesse con lo scorrimento della graduatoria, con l'emissione del decreto di ammissione a finanziamento e con la concessione del contributo, previa stipula dell'apposita convenzione.

E invece, non solo l'Amministrazione non ha dato alcun seguito al provvedimento adottato, ma per di più, con nota prot. 6229 dell'8 marzo 2023, comunicava all'Istituto ricorrente l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del sopra citato DDG n. 25 del 18 marzo 2023 e della precedente nota prot. 22692 del 25.10.2022.

Avverso la predetta comunicazione, l'Istituto ricorrente presentava apposita memoria difensiva *ex art. 10 legge 241/1990* con relativi documenti allegati e, ciononostante, con successivo DDG n. 69 del 29 marzo 2023, l'Agenzia per la coesione territoriale disponeva che *«il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 25 del 18 gennaio 2023 nonché la nota del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 22692 del 25 ottobre 2022 sono annullati in autotutela»*, determinando così la reviviscenza della iniziale nota prot. 19405 del 19.9.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo e che era stata annullata e sostituita in autotutela dalla stessa Agenzia con la nota prot. 22692 del 25.10.2022.

Avverso i provvedimenti iniziali, nonché avverso tali nuovi provvedimenti adottati dall'Agenzia, veniva pertanto proposto ricorso per motivi aggiunti affidato ai seguenti motivi.

## I.

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990**

**Violazione dell'art. 3 l. 241/1990**

**Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa**

**Violazione del principio di legalità sostanziale**

**Violazione del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.**

**Violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990**



Con il primo motivo si è rilevato come il DDG n. 69 del 29 marzo 2023 costituisca un provvedimento non già di secondo, ma di “terzo grado”.

I nuovi provvedimenti adottati dall’Agenzia sono stati quindi censurati per abuso del potere di annullamento in autotutela, atteso che, in assenza di un fatto o un elemento nuovo (non rinvenibile nella specie), è preclusa all’Amministrazione la possibilità di esercitare per la seconda volta il potere di annullamento in autotutela sulla sola base di un mero (ed ennesimo) ripensamento.

In particolare, si è rilevato che, fatta salva l’ipotesi di un mutamento del quadro fattuale (nel caso di specie non ricorrente), l’annullamento in autotutela può essere disposto una sola volta e l’esercizio del relativo potere determina il definitivo esaurimento del potere di adozione di atti di secondo grado, con insuperabile preclusione ad un nuovo ed ulteriore ripensamento.

## II.

### **Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14**

### **Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 5-bis, del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022**

### **Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 *nonies* l. 241/1990**

### **Eccesso di potere per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale**

Con i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, l’Agenzia per la coesione territoriale ha sostenuto che trascorso il termine perentorio del 31 dicembre 2022 stabilito dal cronoprogramma contenuto nel decreto (DM) del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) del 15 luglio 2021, modificato dal successivo DM del MEF del 1° agosto 2022, al quale fa riferimento l’art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, essa non avrebbe più alcun potere di stabilire che si proceda a deliberare nuovi finanziamenti.

Sul punto si è rilevato che, con l’art. 19 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (“*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, c.d. mille-proroghe), convertito in legge n. 14/2023, è stato differito il termine per la stipula delle convenzioni, previsto dall’art. 42, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

Ne consegue che il termine perentorio del 31 dicembre 2022 stabilito dal cronoprogramma contenuto nel decreto (DM) del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) del 15 luglio 2021, modificato dal successivo DM del MEF del 1° agosto 2022, al quale fa riferimento l’art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 deve ritenersi incompatibile e, dunque, tacitamente abrogato e meritevole di disapplicazione, alla luce della volontà palesata dal legislatore con l’art. 19 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 di differire il termine per la

stipula delle convenzioni, previsto dall'art. 42, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

In ogni caso, a prescindere dalle superiori considerazioni, si è comunque rilevato che la disciplina con cui si definiscono i procedimenti di erogazione della spesa non potrebbe in ogni caso apportare alcuna deroga al quadro normativo nella parte in cui disciplina i poteri di annullamento in autotutela, né tanto meno alle disposizioni del codice del processo amministrativo nella parte in cui disciplinano i poteri di annullamento attribuiti al Giudice amministrativo o ancora al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Nel caso di specie: **a)** il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto in data 23.9.2022 e, dunque, entro il III trimestre 2022 e, tenuto conto che gli effetti della pronuncia retroagiscono al momento della proposizione della domanda e che all'Istituto ricorrente va assicurata l'effettività della tutela giurisdizionale, l'asserita scadenza del termine procedurale previsto dai DD.MM. *ex adverso* invocati non può riverberarsi in danno dello IEMEST; **b)** la nota prot. n. 22692 del 25 ottobre 2022, con la quale è stato riconosciuto che il progetto dello IEMEST è qualificato come un "non aiuto di Stato" per un importo di contributo concedibile pari ad euro 25.000.000, è stata adottata nel 2022 e la mancata stipula della convenzione entro il 31.12.2022 è dipeso da inerzia dell'Agenzia procedente.

### III.

#### **Violazione dell'art. 97 Cost.**

#### **Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990**

#### **Violazione degli artt. 21 *nonies* e 10-bis della legge 241/1990**

#### **Eccesso di potere per illogicità della motivazione e contraddittorietà dell'azione amministrativa**

Con gli atti e i provvedimenti gravati da motivi aggiunti, l'Agenzia per la coesione territoriale ha sostenuto che gli atti oggetto di annullamento in autotutela e, in particolare, il DDG 25/2023, sarebbero viziati in quanto si fonderebbero «*sull'errato presupposto che si sono rese disponibili risorse per il 2023, quando, invece, l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, richiede due presupposti essenziali per poter attivare i nuovi finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, requisiti questi previsti dalla predetta disposizione e non verificatisi: I) esaurimento delle risorse stanziato dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; II)*

*emanazione del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che, inter alia, deve anche approvare un cronoprogramma procedurale che preveda la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023. **L'assenza dei predetti presupposti di legge non consente di procedere legittimamente con lo scorrimento della graduatoria e con la concessione dei contributi**».*

Nel ricorso per motivi aggiunti, la posizione assunta dall'Agenzia è stata censurata rilevando: **a)** che l'esaurimento delle risorse stanziato dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (art. 1, comma 2, lett. a, n. 4) era dipeso e dipende ancora da inerzia e illegittimità nella gestione della procedura (che hanno determinato l'insorgere di numerosi contenziosi) imputabili all'Agenzia medesima, atteso che lo IEMEST ha presentato ricorso tempestivamente, in data 23.9.2022, quando ancora i termini previsti dall'originario cronoprogramma non erano scaduti e l'Agenzia, nonostante i contenuti della nota prot. n. 22692 del 25 ottobre 2022, non ha provveduto allo scorrimento della graduatoria per consentire l'esaurimento dell'originaria dotazione finanziaria e a compiere gli ulteriori atti consequenziali (stipula convenzioni, ecc.); **b)** l'emanazione del decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che, *inter alia*, deve anche approvare un cronoprogramma procedurale che preveda la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023, presuppone l'esaurimento della precedente dotazione finanziaria che non è avvenuta per inerzia dell'Agenzia e, in ogni caso, quest'ultima non può farsi interprete, né tanto meno sostituirsi, alla chiara volontà espressa dal Legislatore con l'approvazione dell'art. 19 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (differimento del termine per la stipula delle convenzioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023), né può farsi interprete delle future determinazioni che saranno assunte dai Ministeri competenti in merito all'adozione del decreto interministeriale attuativo della disposizione contenuta nell'articolo 42, comma 5-bis, d.l. 50/2022, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. 198/2022.

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per violazione dell'art. 10-bis, ultimo comma, della legge 241/1990 secondo cui «*Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione*».

L'Agenzia dopo aver (ri)qualificato, in autotutela, il progetto presentato dallo IEMEST come "non aiuto di stato" (cfr. nota prot. n. 22692 del 25.10.2022) e pur disponendo delle risorse, a valere sull'originaria dotazione finanziaria (cfr. nota prot. 19405 del 19.9.2022 impugnata con

il ricorso principale, nonché comunicato del 16.11.2022 pubblicato sul sito web dell'Agazia), necessarie per procedere allo scorrimento della graduatoria sino alla 30<sup>a</sup> posizione e, dunque, pur potendo procedere alla stipula della convenzione con l'odierno ricorrente entro il 31.12.2022 per l'intero importo (100% dei costi ritenuti ammissibili), non lo ha fatto per colpevole inerzia della medesima Agazia o, comunque, per l'incapacità della medesima di tenere una linea coerente in ordine all'applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato e conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Tale colpevole inerzia e/o incapacità non può ridondare in danno dell'Istituto ricorrente e del progetto dallo stesso presentato che aveva ed ha tutti i requisiti di legge per essere qualificato come non aiuto di stato e per essere ammesso a finanziamento per l'intero importo richiesto.

#### IV.

##### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. 241/1990**

##### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DDG 130/2022**

##### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 10.3 dell'invito**

##### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990**

##### **Eccesso di potere per violazione del principio del *favor participationis* e dei principi di leale collaborazione e soccorso istruttorio**

Con il quarto motivo aggiunto di ricorso, i provvedimenti impugnati sono stati censurati, rilevando:

- a) in primo luogo, che l'asserita «*competente struttura tecnica dell'Agazia*» (ossia l'Ufficio 4 Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agazia per la Coesione Territoriale), non aveva alcun **autonomo** potere di ingerirsi nella procedura al fine di sovvertire le valutazioni precedentemente effettuate dalla Commissione di valutazione dei progetti, in quanto l'art. 5 del Decreto del Direttore Generale dell'Agazia n. 130 del 15.04.2022 aveva riservato tale potere alla Commissione di valutazione che avrebbe potuto richiedere il supporto al predetto ufficio ove fossero stati ravvisati «*profili di aiuti di Stato che richiedano un'interlocuzione con i proponenti*»; nel caso di specie, in sede di esame del progetto dello IEMEST, il Presidente della Commissione di valutazione non ha richiesto il supporto del suddetto Ufficio, segno evidente che la predetta Commissione non ha ravvisato profili di aiuto di Stato;
- b) in secondo luogo e in subordine, si è ribadito che l'Agazia, al fine di fugare i propri eventuali dubbi, avrebbe potuto e dovuto avviare un contraddittorio endoprocedimentale con l'Istituto ricorrente e tenere conto di quanto chiarito e precisato dallo IEMEST in tale

sede, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10.3 dell'Invito, 6 della legge 241/1990, 5 D.D.G. 130/2022, 6 CEDU e 10-bis l. 241/1990;

- c) l'esame di tali dichiarazioni, contrariamente a quanto ritenuto nel DDG 69/2023, era pienamente ammissibile e non si pone in contrasto con il principio della *par condicio* tra i concorrenti, poiché tale possibilità era espressamente prevista dalla *lex specialis* (art. 10.3 dell'Invito).

## V.

### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 8.3 dell'Avviso, nonché degli artt. 5.3, 6.3 e 6.4 dell'Invito**

### **Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

### **Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 13 e ss. del Regolamento UE n. 651/2014**

### **Eccesso di potere per violazione delle disposizioni contenute nelle Comunicazioni della Commissione europea nn. 198/2014 e 262/2016**

Con il quinto motivo aggiunto di ricorso i provvedimenti impugnati sono stati censurati per aver erroneamente qualificato il progetto presentato dallo IEMEST come aiuto di Stato.

In particolare, ribadendo quanto già rilevato nel terzo motivo del ricorso introduttivo, attraverso l'analisi dettagliata della documentazione di progetto, dell'art. 5.3 dell'Invito e, segnatamente, dei cinque punti enucleati dalla citata disposizione, nonché delle pertinenti disposizioni contenute nelle Comunicazioni della Commissione europea nn. 198/2014 e 262/2016, si è dimostrato che il progetto proposto dal ricorrente integra non uno solo, ma addirittura tutti e cinque gli elementi che escludono la presenza di profili di aiuti di Stato e, conseguentemente, precludono l'applicazione della relativa disciplina o di limitazioni di sorta nella determinazione del contributo erogabile.

In conclusione, anche il possesso di soltanto uno dei cinque elementi evidenziati dall'art. 5.3 avrebbe consentito di escludere l'applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato.

Poiché si è dimostrato che il progetto presentato dallo IEMEST soddisfa ed integra pienamente tutti e cinque gli elementi prescritti al fine di escludere l'applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato, devono ritenersi erronee ed illegittime anche nel merito le determinazioni assunte con i provvedimenti impugnati.

\*

## **4. Petitum**

A) *Ricorso introduttivo R.G. 10736/2022 depositato in data 23/09/2022*

Con il ricorso introduttivo sono state formulate le seguenti domande conclusive:

*«Voglia l'Ecc.mo Presidente del TAR e l'Ecc.mo TAR, nelle rispettive funzioni:*

*- disporre, mediante decreto presidenziale monocratico, la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando ogni misura ritenuta idonea al fine di salvaguardare il bene della vita cui il ricorrente legittimamente aspira ovvero, in via di subordine, sospendere il provvedimento impugnato nella parte in cui assegna il termine del 23.9.2022 (4 giorni dopo la notifica del medesimo) per la comunicazione dell'assenso incondizionato del ricorrente all'accettazione della proposta di finanziamento, a pena di decadenza e scorrimento della graduatoria;*

*- in sede collegiale, accogliere l'istanza cautelare, adottando le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi inclusa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ed, al contempo, ordinando all'Amministrazione un riesame della posizione dello IEMEST, finalizzata a verificare che il progetto presentato dallo IEMEST non si configura affatto come aiuto di Stato;*

*- per l'effetto conformativo, ordinare all'Amministrazione il finanziamento dell'intero importo indicato nel progetto in favore dello IEMEST;*

*- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in accoglimento del presente ricorso.*

*Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.*

*Con espressa riserva di motivi aggiunti».*

*\**

*B) Ricorso per motivi aggiunti depositato in data 01/06/2023 nel medesimo procedimento R.G. 10736/2022*

Con il ricorso per motivi aggiunti sono state formulate le seguenti domande conclusive:

*«Voglia Codesto Ecc.mo TAR:*

*- annullare i provvedimenti impugnati in accoglimento del ricorso introduttivo, come integrato dai presenti motivi aggiunti;*

*- per l'effetto conformativo, ordinare all'Amministrazione il finanziamento dell'intero importo indicato nel progetto in favore dello IEMEST.*

*Con vittoria di spese e compensi di lite.*

*Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee».*

*\**

## **5. Soggetti a cui è destinata la presente notifica per pubblici proclami**

Tutti i soggetti individuati nel **Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 214 del 27/06/2022** (qui **all. 2**) recante l'approvazione della graduatoria finale di cui all'«*Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno*», nonché tutti i soggetti individuati nel **Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27/06/2022** (qui **all. 3**) recante i beneficiari dei finanziamenti di cui all'«*Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno*» . Si precisa che lo IEMEST si è collocato **alla 30<sup>a</sup> posizione** della graduatoria approvata con D.D.G. 214 del 27/06/2022.

\*

## **6. Stato attuale del procedimento.**

Con la medesima ordinanza sopra citata (n. 15601/2023), il T.A.R. Lazio - Roma ha fissato l'**udienza pubblica del 24.1.2024** per la trattazione del ricorso.

\*

Si allegano quale parte integrante del presente avviso i seguenti atti che si attestano conformi ad ogni effetto di legge ai corrispondenti atti depositati nel fascicolo telematico del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio - Roma, sezione IV-*bis*, RG n. 10736/2022:

- 1) ordinanza TAR Lazio - Roma, Sezione IV-*bis*, n. 15601/2023, pubblicata in data 23.10.2023;
- 2) Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 214 del 27/06/2022 contenente l'individuazione dei soggetti controinteressati;
- 3) Decreto del Direttore Generale dell'Agazia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27/06/2022 contenente l'individuazione dei soggetti controinteressati.

Palermo, 7 novembre 2023

Avv. Ambrogio Panzarella

Avv. Massimiliano Valenza